DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 601 del 15 DIC. 2022

OGGETTO: Approvazione del Regolamento aziendale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e Individuazione del Gestore aziendale per la ASST G. Pini – CTO.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 15 DIC. 2022 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali a.i.
Dott. Luigi Ortaglio

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio aziendale.

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 601 del 15 DIC. 2022

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:
- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

Richiamati:
- il Decreto Legislativo n. 109 del 22.06.2007, con il quale sono state approvate le "*Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e le attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE*";
- il Decreto Legislativo n. 231 del 21.11.2007 (decreto antiriciclaggio), con il quale sono state emanate le disposizioni relative all'"*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*";
- la Legge n. 190 del 06.11.2012, con la quale sono state introdotte le "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.09.2015, con il quale è stata approvata la "*Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione*";
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, recante disposizioni di "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";
- il Decreto Legislativo n. 90 del 25.05.2017, recante norme di "*Attuazione della direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché al regolamento UE 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi*";
- il Provvedimento del 23.04.2018, con il quale l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha adottato e reso note le "*Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni*" prevedendo, in un apposito allegato, un elenco esemplificativo di indicatori di anomalia volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette ed a garantire correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime;
- il Decreto Legislativo n. 125 del 04.10.2019, con il quale sono state apportate "*Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi nn. 90 e 92 del 25.05.2017, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2015/843 che modifica la direttiva (UE)*

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 601 del 15 DIC. 2022

2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE";
- la Delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019 di "*Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019*";
- il Piano aziendale triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022 – 2024 dell'ASST G. Pini – CTO (approvato con deliberazione n. 207 del 28/04/2022) e ora confluito nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022 – 2024, giusta deliberazione n. 354 del 30.06.2022;

Premesso che:
- il sistema antiriciclaggio, delineato dalla normativa di matrice nazionale ed europea, persegue l'obiettivo di prevenire l'ingresso nel sistema legale di risorse di origine criminale e contribuisce, quindi, a preservare la stabilità, la concorrenza, il corretto funzionamento dei mercati finanziari e, più in generale, l'integrità dell'economia complessivamente intesa;
- in tale contesto, l'azione di prevenzione è un importante complemento dell'attività di repressione dei reati, in quanto strumento di intercettazione ed ostacolo all'impiego e alla dissimulazione dei relativi proventi, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni valide anche per gli enti pubblici;

Precisato che l'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 90/2017 (decreto antiriciclaggio), impone talune prescrizioni a carico delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di garantire l'integrità dei sistemi e la correttezza e l'omogeneità dei comportamenti con riguardo al monitoraggio ed alla segnalazione delle operazioni sospette, ai controlli interni, alla valutazione e alla gestione del rischio e alla tutela della riservatezza delle parti in causa, che di seguito si indicano:
- adozione di procedure interne proporzionali alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicare le misure necessarie a migliorarlo (c. 3);
- comunicazione alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), organismo nazionale costituito in seno alla Banca di Italia, dei dati e delle informazioni concernenti le operazioni sospette di cui si venga a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale (c.4);
- adozione di misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate (c.5);

Considerata la necessità, in adesione al vigente dettato normativo, di adottare specifica regolamentazione volta a definire una procedura interna idonea a garantire l'efficacia, la tempestività e l'uniformità delle attività di rilevazione e segnalazione alle competenti autorità delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, attraverso l'approvazione di un Regolamento aziendale;

Visto il testo del Regolamento recante le misure in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale risultano declinate responsabilità e procedure attuative per l'emersione di eventuali operazioni cd. sospette;

Dato atto, inoltre, che l'art. 6 del D.M. 25.09.2015, prevede la figura del "Gestore" quale soggetto formalmente individuato per la ricezione e la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 601 del 15 DIC. 2022

alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), organismo nazionale costituito in seno alla Banca di Italia, a cui sono attribuiti i compiti di seguito sintetizzati:
- acquisire le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei Responsabili di struttura, nonché valutarne la completezza e la correttezza;
- informare la Direzione Aziendale ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relativamente alle decisioni adottate con riguardo alle transazioni sospette di cui sia stato reso edotto;
- comunicare alla UIF ogni operazione sospetta, ritenuta a rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sulla scorta delle indicazioni di cui al Decreto Ministeriale del Ministero dell'Interno del 25.09.2015, previa concertazione con la Direzione Aziendale ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- interloquire con l'UIF per tutte le comunicazioni e segnalazioni di operazione sospette;

Ritenuto a tal fine,
- di individuare e nominare, quale Gestore aziendale, il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, in quanto figura in possesso di idonee competenze nelle aree ritenute a rischio, deputata - attraverso la UOC di riferimento- alla gestione nel complesso delle attività e dei flussi economico finanziari connessi con la movimentazione dei mezzi di pagamento e riscossione, e, pertanto, in grado di effettuare una valutazione corretta delle segnalazioni da inoltrare alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF);
- di adottare specifica regolamentazione volta a definire una procedura interna idonea a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla autorità competente, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nelle operazioni predette e l'omogeneità dei comportamenti;

Dato atto che presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio aziendale;

Viste:
- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile dell'UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile dell'UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

1. di approvare il testo del "Regolamento aziendale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2. di individuare, quale Gestore aziendale delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio dell'ASST G. Pini–CTO, il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, con mandato di iscrizione al portale UIF per il rilascio delle relative credenziali;

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 601 del 15 DIC. 2022

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio aziendale;

4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Affari Generali e Legali
Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott. Luigi Ortaglio
Pratica trattata da: Annalisa La Placa
(Atti n. 2022 – 1.1.2 / 3.2)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 601 del 15 DIC. 2022

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs.33/2013, dal 15 DIC. 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto
Stefania Tripodi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, lì _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Approvato c/Deliberazione n. 601 del 15 DIC. 2022

Regolamento aziendale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

INDICE

PREMESSA
ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI
ART. 2 - OGGETTO E SCOPO
ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 4 – DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI
ART. 5 - LIVELLI E RESPONSABILITA'
ART. 6 – INDICATORI DI ANOMALIA
ART. 7 – PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA
ART. 8 – ADEGUATA VERIFICA DELLA CONTROPARTE
ART. 9 – SEGNALAZIONE SOSPETTA ALLA UIF
ART. 10 – CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI ALLA UIF
ART. 11 – FORMAZIONE
ART. 12 – RISERVATEZZA E DIVIETO DI COMUNICAZIONE
ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO

PREMESSA

La cornice legislativa nazionale in materia di antiriciclaggio è rappresentata dal D.Lgs. 21 novembre 2017, n. 231, attuativo delle direttive comunitarie 2005/60/CE e 2006/70/CE concernenti la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e le relative misure di attuazione, nonché dalle successive modifiche ed integrazioni intervenute, da ultimo con il D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.

La normativa vigente, europea e nazionale, pone l'accento sulla necessità di adottare procedure appropriate, omogenee e tempestive, disciplinanti il monitoraggio, la segnalazione delle operazioni sospette, la conservazione dei documenti, il controllo interno, la valutazione e la gestione del rischio e la tutela della riservatezza delle parti in causa, dettando specifiche misure finalizzate a impedire, o comunque rendere difficile, la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni valide anche per gli enti pubblici.

L'ASST Pini–CTO, quale Amministrazione Pubblica, è soggetta agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo secondo le procedure descritte e riportate nella regolamentazione che segue.

Art. 1 – Riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi per la definizione del contenuto del presente regolamento sono da individuarsi, nel dettaglio, nelle fonti di seguito elencate:

- D.Lgs. 22/6/2007, n. 109 *"Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE"*;
- D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*", come modificato con D.Lgs. 25/5/2017 n. 90 e, da ultimo, con D.Lgs. 4/10/2019 n. 125;
- D.Lgs. n. 151/2009 che reca Disposizioni correttive del D.Lgs. n. 231/2007;
- Legge 6/11/2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*";
- D.M. del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 "*Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli Uffici della Pubblica Amministrazione*";
- D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23 UE, 2014/24/UE e 20104/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";
- D.Lgs. 25/05/2017, n. 90 "*Attuazione della direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifiche delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento UE 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento CE 1781/2006*";
- Delibera ANAC 13/11/2019, n. 1064 "*approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019*";
- Provvedimento del 23/04/2018 dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) "*Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli Uffici delle Pubbliche Amministrazioni*";
- D.Lgs. 4/10/2019, n. 125 "*Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva), nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 (V Direttiva) che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del*

sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE."

- Piano aziendale triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022 – 2024 dell'ASST G. Pini – CTO (approvato con deliberazione n. 207 del 28/04/2022), ora confluito nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022 – 2024, giusta deliberazione n. 354 del 30.06.2022;

Art. 2 - Oggetto e scopo

La ASST Gaetano Pini-CTO adotta, in applicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, la presente regolamentazione interna allo scopo:

- di declinare le attività e le responsabilità all'interno dell'Azienda Sanitaria tese ad assicurare alle competenti Autorità la dovuta collaborazione nel contrasto al fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- di favorire l'individuazione, da parte dei propri Uffici, di eventuali transazioni ed operazioni economico finanziarie, che, per la presenza di caratteristiche/elementi particolari, possano generare anche solo il sospetto di possibili azioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- di garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della conseguente segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), la riservatezza dei soggetti che effettuano la segnalazione, nonché l'omogeneità dei comportamenti da adottare.

Art. 3 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento è rivolto alle strutture aziendali che, per la natura delle funzioni esercitate, svolgono attività finalizzate a realizzare operazioni a contenuto economico connesse con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo, o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero a quelle che svolgono i controlli nei confronti dei destinatari di dette operazioni, identificati quali soggetti cui è riferita l'operazione, siano essi persone fisiche o giuridiche.

Destinatari del presente regolamento sono, quindi, le strutture aziendali competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti e/o procedure:

a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Art. 4 – Definizioni e abbreviazioni

Per "**Riciclaggio**", ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 231/2007 ss.mm.ii. devono intendersi le attività illecite di seguito descritte:

a) la conversione o il trasferimento di beni effettuati, essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali provengono da una attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Per "**Finanziamento del terrorismo**", ai sensi dell'art. 1, c. 1, lettera a) del D.Lgs. 109/2007, deve intendersi "qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere o favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal Codice Penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti".

Per "**Operazione**", ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera t) del D.Lgs. 90/2017, si intende "l'attività consistente nella trasmissione, nel trasferimento o nella movimentazione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti di natura negoziale a contenuto patrimoniale rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale;

Per "**Operazione sospetta**" deve intendersi un'operazione in relazione alla quale i soggetti obbligati sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminose. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del citato decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia prevista dall'art. 49 D.Lgs. n. 231/2007 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto.

Per **"Soggetto cui è riferita l'operazione"**: Soggetto (persona fisica o entità giuridica) che entra in relazione con l'ASST e riguardo al quale emergono elementi di sospetto di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

Per **"Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia – UIF"** si intende l'organismo nazionale, costituito in seno alla Banca di Italia, incaricato di ricevere dai soggetti obbligati e di richiedere ai medesimi le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nonché di analizzare e comunicare alle competenti autorità le segnalazioni acquisite.

Per "**Indicatori di anomalia**" si intendono le fattispecie rappresentative di comportamenti anomali finalizzati ad agevolare la valutazione da parte dei segnalanti degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, riducendone i margini di incertezza. A fini esemplificativi e non esaustivi, gli indicatori sono indicati nell'allegato al provvedimento UIF del 23/04/2018, nonché nel D.M. del 25.09.2015.

Per "**Gestore aziendale**" si intende il soggetto formalmente individuato dalla ASST Gaetano Pini - CTO quale referente delegato dal Direttore Generale a trasmettere segnalazioni di operazioni sospette alla UIF ed a garantire i compiti di cui al presente regolamento in materia di antiriciclaggio e repressione del finanziamento del terrorismo.

Per **"Responsabile della Struttura"** si intende il Direttore/Responsabile della struttura aziendale di volta in volta interessata dall'applicazione della normativa in materia di antiriciclaggio e repressione del finanziamento del terrorismo in relazione alle funzioni svolte.

Per **"ASST"** si intende l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Gaetano Pini – CTO;

Per "**RPCT**" si intende il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Art. 5 – Livelli e Responsabilità

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di antiriciclaggio e repressione del finanziamento del terrorismo, vengono individuati due diversi livelli di azione e di responsabilità interni alla ASST:

A. il Gestore Aziendale – individuato nel Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;
B. il Responsabile della Struttura, coadiuvato dal personale di struttura.

A) Il Gestore

Il Gestore è l'unico interlocutore della UIF per tutte le comunicazioni ed approfondimenti connessi con le operazioni sospette oggetto di verifica, al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni.

Il Gestore è individuato dal Direttore Generale nel Direttore della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità e la relativa designazione è comunicata alla UIF.

La UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, gestendo nel complesso le attività e i flussi economico finanziari connessi con la movimentazione dei mezzi di pagamento e riscossione, ha il compito di provvedere alle segnalazioni di propria competenza e a quelle di cui viene a conoscenza attraverso la generale funzione di monitoraggio e controllo rispetto a tutte le attività che comportano operazioni/transazioni a titolo oneroso inerenti le varie funzioni e strutture aziendali.

Il Direttore della UOC Economico Finanziaria che rilevi elementi di sospetto, o quantomeno di dubbio, nel corso dell'esercizio delle proprie funzioni, deve informarne tempestivamente il Responsabile della relativa funzione interna e la Direzione Strategica.

Il Gestore, nel dettaglio, ha il compito di:

A) coordinare le attività necessarie per l'attuazione e il corretto adempimento delle previsioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
B) svolgere una generale funzione complessiva di monitoraggio e controllo rispetto a tutte le attività che comportano operazioni/transazioni a titolo oneroso inerenti le varie funzioni e strutture aziendali;
C) individuare le misure organizzative da inserire nel Piano aziendale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, con la collaborazione dei Responsabili di Struttura per i settori d competenza, al fine di favorire l'emersione delle operazioni sospette;
D) acquisire le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai Responsabili aziendali secondo le modalità di cui al presente regolamento;
E) valutare la correttezza e la completezza delle segnalazioni di operazioni sospette individuate o pervenute, verificandone la corrispondenza agli indicatori di anomalia riportati nel documento allegato;
F) informare tempestivamente la Direzione Strategica circa le decisioni intraprese riguardo a transazioni sospette o sensibili;
G) inviare alla UIF una apposita segnalazione concernente le operazioni sospette di cui sia entrato a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, ad esito della valutazione condotta e laddove ne sussistano i necessari presupposti, in conformità all'iter procedurale previsto nel presente Regolamento;
H) garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni;
I) valutare, in accordo con la Direzione Strategica, momenti di formazione dedicati alla conoscenza delle attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
J) coordinarsi con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al fine di approfondire l'esistenza di reati sottesi alle operazioni segnalate e di individuare fattori di rischio ed indicatori in materia di riciclaggio e di prevenzione della corruzione.

B) Il Responsabile della struttura è il Direttore/Responsabile della struttura aziendale interessata all'applicazione del presente regolamento ed ha il compito di :

- fornire ai dipendenti della struttura le necessarie indicazioni ai fini della corretta individuazione e del trattamento delle operazioni sospette;
- svolgere attività di controllo, in accordo con il Gestore, sulle attività di competenza al fine di individuare possibili operazioni sospette;
- segnalare al Gestore operazioni/transazioni sospette o sui cui possano sorgere dubbi in merito alla presenza di elementi propri delle fattispecie di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, di cui siano venuti direttamente o indirettamente a conoscenza per le successive comunicazioni alla UIF;
- curare la completezza e la correttezza del contenuto delle segnalazioni trasmesse per la parte di specifica competenza al fine di supportare il Gestore nelle valutazioni agli stessi attribuite, attraverso la specifica descrizione dell'indicatore di anomalia e/o degli elementi delle operazioni sintomatiche di sospetto;

Per la ASST G. Pini-CTO, i settori interessati sono:
- UOC Gestione Acquisti (Provveditorato Economato);
- UOC Gestione Tecnico-Patrimoniale;
- UOS Ingegneria Clinica aziendale;
- UOC Sistemi Informativi Aziendali (SIA);
- UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;
- UOC Farmacia;
- UOC Affari Generali e Legali;
- UOC Accoglienza – CUP – Monitoraggio libera professione;
- UOC Gestione e sviluppo delle risorse umane.

Art. 6 Indicatori di anomalia

Gli indicatori di anomalia (art. 6, comma 4, lett. e, D.Lgs. 231/2007), consistono in una elencazione a carattere esemplificativo di connotazioni di operatività ovvero di comportamenti della clientela da ritenere "anomali" e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Gli indicatori hanno la funzione di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e contribuiscono altresì al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati.

Attualmente gli indicatori di anomalia sono contenuti nel Provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) del 23 aprile 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018, che viene allegato al presente regolamento per consentirne una maggiore conoscibilità (**ALL. 1**) e sono da intendersi indicativi e non esaustivi, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni.
È compito della UIF emanare e periodicamente aggiornare gli indicatori di anomalia rivolti alle diverse categorie di soggetti obbligati.

Gli indicatori di anomalia previsti sono:

- connessi con l'identità o il comportamento del "soggetto cui è riferita l'operazione", ossia la persona fisica o entità giuridica che entra in relazione con le pubbliche amministrazioni e riguardo al quale emergono elementi di sospetto, di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie;
- connessi con le modalità di richiesta o esecuzione delle operazioni;

- specifici per settore di attività (settore appalti e contratti pubblici; settore finanziamenti pubblici; settore immobili e commercio).

La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla UIF, ma è comunque necessario svolgere una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell'operatività avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.

E' compito degli Uffici della ASST e dei loro Responsabili, del Gestore e degli altri soggetti eventualmente individuati, valutare le operazioni ed i fatti oggetto di verifica secondo criteri che, in base alle circostanze, possano ragionevolmente evidenziare elementi sintomatici di fatti contrari alla legge.

A tal fine il Gestore può valutare di inserire, tra i fatti rappresentativi di potenziali situazioni contrarie alle previsioni normative di cui all'allegato 1, ulteriori indicatori aziendali di anomalia.
In esito alle attività di mappatura e valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui la ASST è esposta, possono essere altresì dettagliati altri indicatori aziendali di anomalia.

Art. 7 Procedura di segnalazione interna
Nei casi in cui ci siano i presupposti per ritenere/sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Responsabile che le abbia verificate personalmente o al quale siano state evidenziate da parte dei propri collaboratori/uffici, inoltra segnalazione al Gestore secondo le modalità successivamente descritte.

La segnalazione al Gestore deve scaturire da una valutazione generale degli elementi a disposizione del Responsabile ed è collegata all'esistenza anche solo di un sospetto, non essendo necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dei beni oggetto dell'operazione anomala.

La segnalazione deve essere tempestiva, deve tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti e garantire l'omogeneità dei comportamenti; deve basarsi su una valutazione a carattere onnicomprensivo, scaturente sia dall'uso degli strumenti di cui all'articolo precedente sia dal corretto inquadramento della fattispecie in relazione all'importo, al settore di interesse ed al soggetto coinvolto.

Ciascun Ufficio, per le competenze e funzioni assegnate al personale ad esso afferente, ha il compito:

- di eseguire un'analisi dell'eventuale grado di anomalia relativo all'operazione eseguita, in modo tale da effettuare una prima valutazione di coerenza e compatibilità con le informazioni in possesso per il successivo inoltro al Responsabile;
- di comunicare per iscritto al proprio Responsabile ogni incongruenza rilevata o presunta ai fini della valutazione di cui ai punti precedenti e della successiva, eventuale, segnalazione al Gestore.

Il Responsabile di struttura:

- ha la facoltà di richiedere agli Uffici della ASST che ne siano a conoscenza tutte le informazioni ritenute utili alla verifica in modo tale da poter effettuare un'analisi completa dell'operazione finanziaria ed, eventualmente, se ancora non conclusa, chiedere la sospensione della stessa. In occasione delle verifiche può essere sempre richiesto il supporto tecnico del Gestore nella veste di Direttore della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

- deve valutare la rilevanza dei fatti e delle informazioni raccolte in relazione all'analisi generale dell'operazione ed alla eventuale presenza di indicatori di anomalia; In ogni caso dovranno essere oggetto di valutazione da parte del Responsabile i seguenti aspetti:
  - esito dell'adeguata verifica dell'identità della controparte;
  - esito dei controlli su banche dati, antecedente all'instaurazione del rapporto, al fine di verificare l'eventuale iscrizione alle liste ufficiali antiterrorismo o coinvolgimento in altre attività criminose;
  - coerenza dell'operazione con l'attività esercitata dalla controparte;
  - esito del monitoraggio nel corso del rapporto (es.: monitoraggio pagamenti, ecc.);
  - raccolta di eventuali informazioni provenienti da fonti non ufficiali ma facilmente accessibili (es.: internet, articoli di giornali).
- deve provvedere ad informare il Gestore dei fatti oggetto di verifica ed a descrivere, eventualmente attraverso idoneo "modulo di segnalazione di operazione sospetta" predisposto a livello aziendale (ALL. 2), il processo logico attivato in relazione alle conclusioni raggiunte, anche al fine di garantire la pronta ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte;
- deve trasmettere la relazione di segnalazione ed inviarla al Gestore anche nel caso in cui la valutazione effettuata abbia dato, a suo parere, esito negativo.

Il Responsabile ha l'obbligo di segnalare al Gestore:

- le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo;
- le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate;
- le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.

La segnalazione al Gestore deve:

- contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto nonché elementi informativi, in forma strutturata, delle operazioni oggetto di verifica e delle attività di valutazione svolte;
- essere accompagnata da una sintetica relazione e dalla documentazione, idonea a ricostruire le motivazioni che hanno portato alla segnalazione stessa e deve contenere i riscontri anche contabili a supporto;
- possedere i requisiti della chiarezza, tempestività e riservatezza:
  - chiarezza: dalla comunicazione devono risultare chiaramente i riferimenti necessari per la comunicazione alla UIF e le motivazioni dettagliate che hanno generato la comunicazione al Gestore interno;
  - tempestività: la comunicazione deve essere inviata tempestivamente in modo da consentire l'immediata comunicazione alla UIF e la presa in carico a livello aziendale con le conseguenti decisioni;
  - riservatezza: la comunicazione deve essere effettuata in modo da garantire la riservatezza dell'identità delle persone che la effettuano e del suo contenuto.

La segnalazione, redatta e sottoscritta dal Responsabile, e gli eventuali allegati sono inviati al Gestore anche tramite l'indirizzo di posta elettronica all'indirizzo mail **antiriciclaggio@asst-pini-cto.it**.
Qualora la verifica venga fatta direttamente dal Gestore, si applicano le regole di cui al presente atto relativamente alle modalità di valutazione ed alle metodiche usate.
Nei casi in cui le segnalazioni di operazioni di antiriciclaggio o di finanziamento del terrorismo riguardino il Responsabile della struttura, o nel caso in cui quest'ultimo non processi le segnalazioni evidenziate da parte dei propri collaboratori/uffici, gli stessi possono inoltrare la segnalazione direttamente al Gestore secondo le modalità descritte.

Il Gestore ricevuta la segnalazione, informa la Direzione Strategica, per il tramite del Direttore Amministrativo, per gli adempimenti correlati all'avvenuta segnalazione.

La segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità giudiziaria.

Al fine di assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, la ASST si rifiuta di effettuare operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni e di instaurare rapporti che presentano profili di anomalia.
Qualora ricorrano tali situazioni, soprattutto se l'operazione viene richiesta da soggetti sottoposti a indagini penali o a misure patrimoniali di prevenzione o da soggetti agli stessi collegati, il Responsabile della relativa funzione interna deve informare tempestivamente il Gestore che valuterà l'opportunità di preavvisare la UIF per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.
In ogni caso, le operazioni rifiutate o comunque non concluse per sospetti di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo dovranno essere obbligatoriamente segnalate alla UIF.

Art. 8 Adeguata verifica della controparte

Il Responsabile di Struttura, quando si trovi a dover contrattare/concludere, a vario titolo, un accordo per la ASST, ha l'obbligo di effettuare un'adeguata verifica della controparte ai fini della corretta identificazione.
Gli obblighi di verifica della controparte si applicano a tutti i nuovi contraenti, nonché, previa valutazione del rischio presente, ai vecchi contraenti, quando:

- vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte.

A tal fine il Responsabile può interpellare anche altre amministrazioni pubbliche per ottenere informazioni o conferme sulla controparte, sia essa persona fisica o giuridica.
Nel caso in cui la controparte si rifiuti, senza fondate motivazioni, di presentare la documentazione richiesta dalla ASST, il Responsabile si astiene dall'instaurare il rapporto o dal compiere l'operazione, e può valutare l'opportunità di attivare la procedura prevista per la segnalazione di operazione sospetta alla UIF.
Nel caso in cui, sulla base dei meccanismi di controllo interno e delle evidenze raccolte, si riscontrino incongruenze, anomalie o errori nella dichiarazione della controparte, il Responsabile, previa informazione allo stesso delle incongruenze rilevate, dovrà astenersi dall'eseguire l'operazione e/o avviare il rapporto fino alle ulteriori evidenze fornite dalla controparte a supporto della sua dichiarazione.
Il Responsabile di Struttura deve conservare copia cartacea o informatica della documentazione raccolta in fase di identificazione della controparte.
Il Responsabile di Struttura non soggiace agli obblighi di adeguata verifica se la controparte è un ufficio della Pubblica Amministrazione o una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche.

Art. 9 La segnalazione sospetta all'UIF

Il Gestore verifica le risultanze delle segnalazioni svolte ed argomentate dai Responsabili:

- in caso di decisione negativa, specifica le motivazioni per le quali non ha ritenuto opportuno effettuare la segnalazione;
- in caso di decisione positiva, provvede alla compilazione ed all'invio della segnalazione di operazione sospetta, a mezzo della postazione Infostat all'UIF senza indicazione dei nominativi dei segnalanti.

Successivamente il Gestore:

- avvisa tempestivamente la Direzione Strategica e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al fine di consentire l'attivazione dei provvedimenti conseguenti di sospensione o interruzione del rapporto/operazione e, se ne ricorrano i presupposti, la comunicazione all'Autorità giudiziaria;
- mantiene un apposito archivio di tutte le pratiche di segnalazione sospetta prese in carico;
- conserva copia della documentazione prodotta, garantendo la riservatezza delle informazioni contenute, anche nel caso in cui emerga che l'operazione non presenti anomalie, in modo che sia sempre possibile la consultazione e per rispondere alle richieste della UIF o degli organi investigativi.

Qualora, a seguito dell'analisi e degli eventuali approfondimenti svolti dal Responsabile, l'operazione non presenti caratteristiche considerate anomale, si provvede a dare corso alla stessa o alla prosecuzione del rapporto, non attivando la procedura per la segnalazione di operazioni sospette.

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 231/2007, **la UIF**, avvalendosi delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, può sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della Direzione Investigativa Antimafia e dell'Autorità giudiziaria ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini.
La UIF provvede a dare immediata notizia della sospensione all'autorità che ne ha fatto richiesta.
Qualora ricorra la circostanza della sospensione dell'operazione, è fatto divieto a tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della ASST di informare la controparte soggetta alle relative indagini.

Art. 10 contenuto delle comunicazioni alla UIF
Il contenuto della comunicazione alla UIF si articola in:

- dati identificativi della comunicazione. La comunicazione deve indicare se nell'operatività è stato ravvisato il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La comunicazione deve contenere il riferimento ad eventuali comunicazioni ritenute collegate ed il motivo del collegamento;
- elementi informativi in forma strutturata. La comunicazione deve riportare il riferimento ad almeno un'operazione ed al soggetto cui questa è riferita oppure il riferimento a più operazioni che appaiano tra loro funzionalmente o economicamente collegate. E' possibile riportare anche operazioni ritenute non sospette se necessarie alla comprensione dell'operatività descritta o del sospetto manifestato;
- elementi descrittivi in forma libera. Nella descrizione occorre fare riferimento al contesto economico finanziario, illustrando in modo esauriente e dettagliato i motivi del sospetto, ossia le ragioni che hanno indotto a sospettare l'operazione come collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e ad effettuare la comunicazione. In particolare, deve risultare chiaramente il processo logico seguito nella valutazione delle anomalie rilevate nell'operatività oggetto della comunicazione. Le informazioni, esposte in forma sintetica, devono risultare utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti, ed essere finalizzate a consentire, ove possibile, di ricostruire il percorso dei flussi finanziari individuati come sospetti, dall'origine all'impiego degli stessi.
- documenti allegati. I documenti ritenuti necessari ai fini della descrizione dell'operatività sospetta devono essere allegati alla comunicazione in formato elettronico

Gli standard e le compatibilità informatiche da rispettare per la compilazione delle suddette sezioni informative sono riportati in comunicati pubblicati nel sito internet della UIF.

Comunicazione sostitutiva

Qualora si riscontrino errori materiali o incongruenze nel contenuto di una comunicazione inviata, ovvero si rilevi l'omesso riferimento di informazioni rilevanti in proprio possesso, si procede all'inoltro di una nuova comunicazione che sostituisce integralmente la precedente. La comunicazione sostitutiva deve riportare:

- il riferimento al numero di protocollo della comunicazione sostituita;
- il contenuto integrale della comunicazione sostituita con i dati rettificati;
- il motivo della sostituzione.

Una comunicazione sostitutiva deve essere effettuata anche quando ne faccia richiesta la UIF a seguito del riscontro, dopo la fase di acquisizione, di errori materiali, di incongruenze o di lacune informative nel contenuto della comunicazione.

Collegamento tra comunicazioni

Deve essere indicato il collegamento a più operazioni qualora:

- siano ravvisate connessioni tra operazioni sospette, anche imputabili a soggetti diversi;
- si ritenga che l'operazione sospetta costituisca una continuazione di operazioni precedentemente comunicate;
- debbano trasmettersi ulteriori documenti in ordine ad un'operazione già comunicata.

Art. 11 Formazione

L'ASST PINI - CTO deve adottare misure di adeguata formazione annuale del Gestore e del personale afferente ai settori maggiormente a rischio, ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto e del riconoscimento delle attività potenzialmente connesse con il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo.

Tale formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia. A tal fine, annualmente, il Direttore della UOC Gestione e sviluppo risorse umane, in collaborazione con RPTC e il Gestore, dovrà curare l'inserimento di adeguate iniziative sulle tematiche oggetto del presente regolamento.

Art. 12 Riservatezza e divieto di comunicazione

L'intero iter valutativo e di segnalazione delle operazioni sospette è coperto dalla massima riservatezza.

Tutto il personale è tenuto ad evitare ogni diffusione non necessaria di informazioni sia all'interno sia all'esterno della ASST.

L'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con provvedimento motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

I soggetti obbligati adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la comunicazione.

Il trattamento delle informazioni da parte degli operatori avviene nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali.

Art. 12 Entrata in vigore e modifica del regolamento

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della Deliberazione del Direttore Generale di approvazione dello stesso e sarà oggetto di pubblicazione nella Intranet Aziendale e nel sito web aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali - Atti generali – Atti amministrativi generali - Regolamenti Aziendali".

Il regolamento può essere modificato e /o aggiornato in relazione a mutamenti normativi e/o organizzativi su proposta del Gestore

Allegati
all. 1 – Elenco esemplificativo degli indicatori di anomalia.
all. 2 – Modulo segnalazione operazione sospetta.
ALLEGATO 1

ELENCO ESEMPLIFICATIVO DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA

Estratto dal provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia del 23 aprile 2018
(G.U. n. 269 del 19.11.2018)

A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione

1. Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio[1], ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.

2. Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.

[1] Paesi non appartenenti Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849.

3. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte[2] o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni *non profit* ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni *non profit* ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.

4. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, *trust*, fiduciarie, fondazioni, *international business company*.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.

[2] Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come elencate dall'art. 1, comma 2, lettera dd), del decreto antiriciclaggio.

- Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.

B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni.

5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'operazione specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.
- Impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).
- Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni *non profit* ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro.
- Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi.
- Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.

6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.

- Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.
- Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l'operazione.

- Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione.
- Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.
- Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie.

7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Richiesta a una Pubblica amministrazione dislocata in località del tutto estranea all'area di interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.
- Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.
- Acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.
- Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo").
- Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.
- Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.
- Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.

C. Indicatori specifici per settore di attività

Settore appalti e contratti pubblici[3]

- Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto

[3] Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni.

sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.

- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.
- Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.
- Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.
- Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.
- Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.
- Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.
- Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.
- Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.
- Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.
- Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.

- Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.
- Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico realizzativa e finanziaria.
- Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.
- Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.

Settore finanziamenti pubblici[4]

- Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.
- Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.
- Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentate legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).
- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici.
- Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.
- Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.

Settore immobili e commercio

- Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse

[4] Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni.

con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione.

- Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale.
- Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.
- Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.
- Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo.

- Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività.
  - Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
  - Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
  - Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.
  - Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attività.
  - Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva.

ALLEGATO 2

MODULO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Il sottoscritto .....
Codice Fiscale .....
In qualità di Responsabile della funzione: .....

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 55 comma 2 e 3 del D.Lgs. 231/2007

DICHIARA

1. Di essere consapevole che i dati di seguito indicati sono raccolti per adempiere agli obblighi di segnalazione di operazione sospetta previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii. dal Provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria del 23 aprile 2018 relativi alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo;

2. Di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito previsti;

posto per quanto sopra, fornisce al Gestore le seguenti informazioni ai fini della segnalazione alla UIF:

.....
.....
.....
.....

Si allega la seguente documentazione:

.....
.....
.....

Data .....
Nominativo del dichiarante .....
Firma del dichiarante .....